

Codice A1702A

D.D. 22 maggio 2018, n. 595

Azienda faunistico-venatoria "La Bianca" (CN). Rinnovo della Concessione e Autorizzazione all'inclusione coattiva ai sensi degli articoli 8 e 13 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale si dettano i “Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”;

vista la determinazione dirigenziale n. 357 del 10.12.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata, in favore del Sig. VAUDAGNA Osvaldo, fino al 31.01.2005, l'azienda faunistico-venatoria “La Bianca” di complessivi ha 2805, ubicati nel Comune di Marmora e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo;

viste le determinazioni dirigenziali n. 306 del 15.11.2004 e n. 1308 dell'11.12.2009 con le quali la medesima concessione veniva rinnovata rispettivamente fino al 31.01.2010 e fino al 31.01.2018;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 75 del 03.02.2012 con la quale si autorizzava l'ampliamento dell'azienda per ettari 116,4;

vista la determinazione dirigenziale n. 788 del 18.09.2014 di presa d'atto della nomina del Sig. OCCELLO Sergio, in sostituzione del Sig. Vaudagna Osvaldo, a Concessionario dell'azienda faunistico-venatoria in questione;

vista la determinazione dirigenziale n. 639 del 03.07.2017, con la quale, a seguito delle ultime verifiche effettuate circa la correttezza della superficie aziendale, l'indicazione della superficie territoriale di concessione veniva rettificata in ettari 3.421,26 e la superficie TASP in ettari 3.129,86;

vista l'istanza 19.09.2017, prot. n. 7.180,76/A1702A, presentata dal Concessionario Signor Ocellio Sergio per il rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata “La Bianca”, avente superficie territoriale (ST) pari ad ettari 3.421,26 e ricadente nel comune di Marmora, zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo;

constatato che l'azienda faunistico-venatoria “La Bianca si sovrappone parzialmente con la Zona di Protezione Speciale IT1160062 “Alte Valli Stura e Maira” individuata ai sensi della Direttiva 147/2009/CEE “Uccelli” per la tutela delle specie di uccelli selvatici e dei loro habitat naturali;

vista la determinazione dirigenziale n. 222 del 17.05.2017 della Direzione Ambiente, Governo E Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e aree naturali - che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria “la Bianca” giudizio positivo di Valutazione d'incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000 del Piemonte” di cui alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.

- di richiamare specificamente l'ottemperanza ai disposti dell'art. 4, comma 1, lettera g), delle succitate Misure di Conservazione, relativamente all'effettuazione, da parte dell'Azienda, dei censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris*

graeca) e la trasmissione di copia dei dati al settore Biodiversità e Aree naturali per le valutazioni sullo stato di conservazione delle specie;

vista la note 22.05.2017, 16.06.2017, 07.07.2017, 31 luglio 2017, 13.10.2017 con cui diversi proprietari di terreni conferiti al consorzio *de quo* hanno inviato al concessionario (e per conoscenza alla Regione) apposita diffida per estromettere i propri terreni dal comprensorio dell'azienda faunistico-venatoria "La Bianca" in quanto, così come affermato dal Tribunale di Cuneo con Ordinanza dell'11.04.2017, proprietari privi della qualifica di membri del consorzio e hanno chiesto che tali terreni venissero destinati a zona di rifugio della fauna selvatica ai sensi dell'art. 12.3 dell'allegato alla DGR n. 15-11925 del 08/03/2004 e s.m.i.;

viste la note 30.11.2017 e 01.12.2017 inviate dall'Avv. Simonelli in rappresentanza dei medesimi proprietari;

vista la nota 20.12.2017 prot. n. 45282/A1702A con la quale il Sig. Ellena Natale produceva all'amministrazione corposa documentazione (cartografie, documenti di identità, visure catastali, diffide, ecc) chiedendo il rigetto del rinnovo della concessione;

vista le note 13.07.2017 e 16.08.2017 di controdeduzioni del concessionario relativamente alle richieste di estromissione dei terreni da parte di alcuni proprietari;

vista la nota 17.10.2017 prot. n. 37706/A1702A con cui, alla luce delle suddette diffide, si richiedeva al Concessionario Signor OCCELLO Sergio di integrare la documentazione al fine di poter compiutamente istruire la pratica di rinnovo della concessione;

viste le osservazioni pervenute in data 21.11.2017 dal rappresentante del concessionario, Avv. Paolo Scaparone;

considerato che in data 06.12.2017, vista la complessità dell'istruttoria è stata richiesta una consulenza giuridica al Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della Direzione affari istituzionali e Avvocatura;

dato atto che il medesimo Settore nel proprio parere 25.01.2018 tra l'altro affermava *"che l'amministrazione regionale debba prendere atto delle richieste formulate dai proprietari di escludere i loro terreni dall'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "La Bianca" e conseguentemente valutare, ai fini del rilascio del rinnovo della concessione l'attuale estensione dell'azienda stessa"*;

considerato che, condividendo quanto espresso nel citato parere, il Settore, in data 06.02.2018 ha espresso preavviso di rigetto dell'istanza 19.09.2017 di rinnovo della concessione in quanto *"il procedimento di rinnovo della concessione dell'AFV "La Bianca" deve tenere conto delle numerose diffide presentare al concessionario e pervenute al settore scrivente da parte di alcuni proprietari di terreni inclusi nel perimetro aziendale con le quali chiedono di escludere i loro terreni dall'attività venatoria dell'azienda faunistico-venatoria "La Bianca"*;

considerato che il Concessionario Sig. OCCELLO Sergio, con successiva nota 02.03.2018 prot. n. 7020/A1702A, ha richiesto di poter includere, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato alla DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. circa 298 ettari che, in base alla perizia tecnica prodotta e alla relazione tecnica allegata alla domanda di inclusione coattiva, corrispondono alla superficie dei terreni di esclusiva proprietà dei soggetti che avevano chiesto l'estromissione dei propri terreni dal comprensorio dell'azienda faunistico-venatoria "La Bianca";

rilevato che il medesimo concessionario, così come risulta dalla cartografia allegata alla predetta domanda, ai fini dell'inclusione coattiva non ha considerato, ricomprendendoli pertanto nei confini dell'azienda stessa, i terreni in comproprietà i cui, o i proprietari avevano espresso parere diverso circa la (propria) volontà di rimanere nell'azienda o, invece, non avevano espresso alcuna volontà o, infine, in cui il proprietario era di diverso avviso rispetto invece al conduttore;

rilevato che la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii all'art 7 punto 5 lettera C, proprio per favorire la costituzione e il mantenimento delle aziende (là dove naturalmente sussistano e vengano rispettati tutti i requisiti faunistici –venatori), prevede che *“Qualora lo stesso terreno sia assoggettato a diritti di proprietari, possessori diversi tra loro, è sufficiente l'adesione di uno solo di essi”*; ne consegue che, in riferimento alla richiesta di alcuni proprietari di estromettere ai sensi dell'art. 12 comma 3 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. terreni in comproprietà, devono espressamente negare il consenso tutti i soggetti aventi titolo, in quanto il suddetto comma, non distinguendo terreni di esclusiva proprietà e terreni in comproprietà, ed essendo la comproprietà in questione di tipo indivisa, richiede l'espresso dissenso di tutti i comproprietari.

D'altra parte sia la legge nazionale che le disposizioni regionali, favoriscono, nel rispetto dei requisiti previsti, l'istituzione e il mantenimento di queste strutture di gestione privata della caccia aventi quale scopo primario la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali; prevedendo pertanto che sia sufficiente il consenso di un comproprietario ai fini della costituzione dell'AFV (art. 7 punto 5 lettera c), si ricava, pertanto, un orientamento volto a richiedere, in caso di comproprietà, il dissenso espresso di tutti i soggetti aventi titolo, per estromettere i terreni dal perimetro aziendale;

considerato che i terreni da comprendere coattivamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 dell'allegato alla DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., non superano il decimo della superficie dell'azienda faunistico-venatoria, non comportano una modifica del territorio aziendale trattandosi di terreni facenti parti del perimetro aziendale e che pertanto l'inclusione stessa non arreca pregiudizio alle colture agrarie;

dato quindi atto che, alla luce dell'intervenuta richiesta di inclusione coattiva, formulata ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato alla DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e delle prodotte integrazioni documentali, sussistono tutti i presupposti per l'autorizzazione all'inclusione coattiva, rinviando, quanto alle opposizioni formulate dal Sig. Ellena Natale in data 23 e 24 aprile 2018 e alle osservazioni prodotte in data 24 aprile 2018 dall'Avvocato Simonelli, all'allegata relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

visto il verbale dell'assemblea del Consorzio dell'azienda faunistico-venatoria “La Bianca” svoltasi in data 19 settembre 2012, repertorio 279964 notaio Alberto Siffredi nel quale:

- si è proceduto alla modifica dello Statuto del Consorzio;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificata nello stato di fatto dell'azienda faunistico-venatoria;

preso atto che il Consorzio ha durata illimitata;

vista la relazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo;

visto il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 7 dicembre 2017 *“Concessione di terreni comunali all'AFV La Bianca provvedimenti”* nel quale il Consiglio comunale ha, tra l'altro, deliberato di approvare il testo del contratto di concessione tra il Comune di Marmora e

l'azienda faunistico-venatoria "La Bianca" per il conferimento alla stessa dell'utilizzo venatorio dei terreni comunali;

vista la relazione di ispezione faunistico-venatoria del 11.05.2018 agli atti del Settore;

ritenuto che il rinnovo dell'AFV in oggetto ha lo scopo precipuo di garantire la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali attraverso programmi di gestione ambientale volti all'incremento ed alla qualificazione del patrimonio faunistico;

considerato che il rinnovo dell'azienda di cui sopra è soggetta, oltre che alla legge n. 157/1992, alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria della pratica;

constatato che la richiesta di rinnovo della concessione, e la richiesta di inclusione coattiva, sono state avanzate in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere le sopraindicate istanze:

- di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Bianca" di complessivi ha 3.421,26, ubicati nel Comune di Marmora e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. OCCELLO Sergio e fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2027;
- di inclusione coattiva nell'azienda faunistico-venatoria denominata "La Bianca" dei fondi (per una superficie di circa ha 298) di proprietà dei soggetti indicati nell'allegato elenco alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41 - 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 210 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 180 giorni previsto dalla sopraccitata DGR a causa:

- della complessità istruttoria, dovuta alle richieste di estromissione dei terreni dal perimetro aziendale di alcuni proprietari che hanno sollevato questioni giuridiche nuove portate all'attenzione del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica della Direzione affari istituzionali e Avvocatura;
- dell'inserimento, all'interno del procedimento di rinnovo, della richiesta di inclusione coattiva di terreni da parte del Concessionario, richiesta effettuata ai sensi dell'art. 13 dell'allegato alla DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

determina

- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "La Bianca" di complessivi ha 3.421,26 ubicata nel Comune di Marmora e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore del Sig. OCCELLO Sergio, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2027;
- di autorizzare l'inclusione coattiva nell'azienda faunistico-venatoria "La Bianca" di fondi della superficie di ha 298 di proprietà dei soggetti indicati nell'allegato elenco alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
- di ritenere quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la relazione tecnica allegata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. il Concessionario, ai fini dell'utilizzo dei terreni sottoposti ad inclusione coattiva, deve corrispondere annualmente un indennizzo ai proprietari interessati; l'indennizzo da corrispondere è dato dal reddito dominicale delle particelle interessate, rapportato al periodo di utilizzo venatorio; tale reddito è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario derivante dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole ed è desumibile dalle visure catastali; tale indennità dovrà essere versata con vaglia postale, o facendo uso di altro sistema di pagamento concordato tra le parti, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Al Concessionario, subordinatamente al pagamento dell'indennizzo agli aventi diritto, è consentita dalla data della presente determinazione dirigenziale l'attività venatoria su detti terreni, previa rimozione delle tabelle indicanti il divieto.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti delle "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii. e dei disposti delle misure di conservazione sito-specifiche della Zona di Protezione Speciale IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira" individuata ai sensi della Direttiva 147/2009/CEE "Uccelli" per la tutela delle specie di uccelli selvatici e dei loro habitat naturali, nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale n. 222 del 17.05.2017 della Direzione Ambiente, Governo E Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e aree naturali, che si intendono qui integralmente richiamate.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Cuneo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO-